

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

**IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,**

IL MINISTERO DELL'INTERNO

**E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,**

E

**IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA DIASPORA,
DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,**

IN MATERIA DI MIGRAZIONE E MOBILITÀ

PREAMBOLO

Il presente Memorandum d'Intesa (di seguito denominato "il Memorandum") è redatto e stipulato tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri e della Diaspora della Repubblica del Kenya (di seguito congiuntamente denominati le «Parti» e singolarmente la «Parte»).

RICONOSCENDO la lunga e proficua relazione bilaterale tra Italia e Kenya, come dimostrato dalla cooperazione strategica tra le Parti nel quadro del Piano Mattei per l'Africa;

CONVINTI che una gestione coordinata della migrazione regolare contribuisca allo sviluppo economico, sociale e culturale dei due Paesi, comprese iniziative pilota quali il Programma di Amicizia Italia–Kenya;

RICONOSCENDO che il Partenariato Kenya–Italia per lo Sviluppo Sostenibile (2023–2027) stabilisce un quadro per una cooperazione bilaterale rafforzata in materia di sviluppo sostenibile, resilienza, trasformazione agricola e crescita economica locale, contribuendo così ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare;

PRENDENDO ATTO della necessità di iniziative che facilitino canali di migrazione regolare, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia, nonché fornendo informazioni sulle opportunità di occupazione regolare e sui rischi della migrazione irregolare;

IMPEGNATI a preservare i diritti fondamentali dei lavoratori migranti;

DESIDEROSI di incoraggiare lo scambio e il ritorno delle competenze nel Paese d'origine;

DETERMINATI a definire congiuntamente le misure necessarie per prevenire la migrazione irregolare e contrastare le organizzazioni criminali coinvolte nella tratta di esseri umani, nonché in materia di riammissione dei migranti irregolari, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile;

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Memorandum, le seguenti espressioni hanno il significato indicato:

- a) «Decreto Flussi»: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana che disciplina il numero massimo di cittadini non appartenenti all'Unione Europea ammessi nel territorio della Repubblica Italiana per motivi di lavoro in specifici settori produttivi.
- b) «Lavoratore dipendente»: persona assunta da un'altra persona o da un'impresa per svolgere un'attività lavorativa, a fronte di una retribuzione prestabilita, in base a un contratto di lavoro scritto firmato con il datore di lavoro.
- c) «Lavoratore autonomo»: persona che opera nella propria attività imprenditoriale o professionale allo scopo di ottenere un profitto. Un lavoratore autonomo può essere definito anche lavoratore indipendente o libero professionista.
- d) «Lavoratore stagionale»: lavoratore che soggiorna legalmente e temporaneamente nel territorio italiano (fino a nove mesi) per svolgere attività stagionali nei settori dell'agricoltura o del turismo, in base a uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, conformemente alla legislazione italiana.
- e) «Lavoratore non stagionale»: lavoratore che entra in Italia con un contratto a tempo determinato o indeterminato per svolgere attività lavorativa subordinata.

Articolo 2

Obiettivi e principi

1. Le Parti intendono instaurare e sviluppare una cooperazione bilaterale nei seguenti ambiti:
 - a) facilitare la mobilità regolare dei lavoratori dipendenti e autonomi, stagionali e non stagionali;
 - b) prevenire la migrazione irregolare, mediante iniziative volte a informare i cittadini keniani sui canali di mobilità legale e sui rischi della migrazione irregolare;
 - c) cooperare nel contrasto alla migrazione irregolare, allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani, compreso il rimpatrio volontario e forzato delle persone in situazione irregolare, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
2. I dati personali trasmessi tra le Parti saranno raccolti, trattati e trasferiti esclusivamente quando necessario ai fini del presente Memorandum, secondo le condizioni stabilite dall'Articolo 9.
3. Le attività previste dal presente Memorandum potranno coinvolgere, previo consenso reciproco delle Parti, Organizzazioni Internazionali o altri partner europei, comprese le rispettive agenzie competenti o società *in-house*.

Articolo 3

Diritto applicabile

1. Il presente Memorandum non costituisce un accordo internazionale idoneo a generare diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Memorandum sarà interpretata e/o attuata come un obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.
2. Il presente Memorandum sarà attuato conformemente alle legislazioni italiana e keniana, nonché al diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
3. Le Parti si informeranno reciprocamente qualora modifiche alla legislazione nazionale o europea rendano inapplicabili una o più disposizioni del presente Memorandum.

Articolo 4

Mobilità dei lavoratori

1. Le Parti coopereranno nella gestione dei flussi migratori legali per motivi di lavoro tra i due Paesi, incoraggiando la mobilità dei lavoratori qualificati.
2. Le Parti pubblicheranno e renderanno disponibili informazioni relative alle condizioni di ingresso, soggiorno e lavoro nei rispettivi Paesi.
3. I lavoratori keniani titolari di permesso di soggiorno e occupati nella Repubblica Italiana godranno della parità di trattamento e di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini italiani e agli stranieri regolarmente soggiornanti. Essi saranno soggetti alle leggi e ai regolamenti italiani in materia di lavoro, comprese le disposizioni relative a retribuzioni, condizioni di lavoro, protezione sociale, salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
4. L'Italia riserverà ogni anno una quota di posti per lavoratori dipendenti stagionali e non stagionali provenienti dal Kenya, nell'ambito della quota specifica del Decreto Flussi destinata ai cittadini dei Paesi terzi con i quali la Repubblica Italiana abbia sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria. Il numero massimo di cittadini che potranno beneficiare di tale disposizione potrà essere modificato in base alle esigenze del mercato del lavoro italiano e alle condizioni previste dalla legislazione italiana e dal Decreto Flussi.
5. L'attuazione concreta delle procedure previste dal Decreto Flussi compete ai singoli datori di lavoro italiani e ai lavoratori stranieri interessati, senza un ruolo operativo diretto delle amministrazioni pubbliche, conformemente alle procedure stabilite dalla normativa italiana e con il supporto di enti pubblici e privati e delle associazioni dei datori di lavoro autorizzate a svolgere servizi per l'impiego.
6. Le modalità e le procedure relative all'ingresso nel territorio italiano e al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai lavoratori keniani sono stabilite dalle autorità italiane sulla base della legislazione italiana vigente.

Articolo 5

Formazione professionale e civico-linguistica

1. Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, le Parti promuoveranno la formazione professionale e civico-linguistica dei cittadini keniani selezionati, al fine di favorirne lo sviluppo professionale, soddisfare le esigenze di personale qualificato richiesto dal mercato del lavoro italiano e sviluppare attività produttive e/o imprenditoriali in entrambi i Paesi.
2. Le Parti esamineranno iniziative relative a corsi di formazione professionale, civica e linguistica in Kenya per lavoratori keniani selezionati, secondo la normativa vigente e le linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana sui percorsi di formazione professionale all'estero, comprendenti competenze linguistiche di base, formazione professionale, educazione civica e informazioni sulla vita in Italia, sulla legislazione relativa ai diritti del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 6

Cooperazione contro la migrazione irregolare

1. Le Parti rafforzeranno la cooperazione bilaterale nel campo della prevenzione e del contrasto dell'immigrazione irregolare, in uno spirito di partenariato e solidarietà, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile in materia di tutela dei diritti umani.
2. Le Parti collaboreranno nell'attuazione di campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini keniani sui rischi che la migrazione irregolare comporta per la sicurezza personale. Tali campagne saranno discusse nell'ambito del Gruppo di Lavoro Congiunto di cui all'Articolo 10 del presente Memorandum.

Articolo 7

Cooperazione tecnica e operativa in materia di sicurezza per prevenire la migrazione irregolare

1. Le Parti svilupperanno una cooperazione tecnica e operativa nel quadro delle rilevanti leggi e regolamenti, al fine di prevenire la migrazione irregolare e contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, mediante lo scambio di buone pratiche ed esperienze riguardanti:
 - a) attività investigative, analisi e raccolta di informazioni utili all'identificazione delle organizzazioni criminali;
 - b) individuazione dei documenti falsi e formazione di specialisti in tale settore;
 - c) produzione di documenti d'identità e di viaggio, al fine di aumentare il livello di sicurezza dei documenti nazionali e svilupparne di nuovi conformi agli standard internazionali. Le Parti potranno fornire un elenco non esaustivo di documenti (originali o copie) ritenuti rilevanti ai fini dell'identificazione.

2. Le Parti designeranno le autorità nazionali competenti incaricate dell'attuazione della cooperazione tecnica nei suddetti ambiti.
3. Qualora ritenuto utile, le Parti valuteranno la possibilità di concludere un accordo separato che consenta il dispiegamento di esperti di una Parte presso l'altra Parte, al fine di rafforzare la cooperazione tecnica bilaterale nel contrasto alla migrazione irregolare, comprese le procedure di riammissione.

Articolo 8

Rimpatrio delle persone in situazione irregolare

1. La Parte keniana accetterà il rimpatrio dei cittadini keniani che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso o il soggiorno legale in Italia, nel rispetto della legislazione italiana. Il rimpatrio di tali persone sarà effettuato solo dopo che la loro nazionalità sia stata definitivamente accertata dalla Parte keniana.
2. Le Parti promuoveranno il rimpatrio volontario dei propri cittadini che soggiornano illegalmente nel territorio dell'altro Paese e che siano destinatari di un provvedimento di rimpatrio. In assenza dei presupposti per il rimpatrio volontario, il rimpatrio forzato sarà disposto caso per caso dalla Parte nel cui territorio la persona soggiorna, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, previa verifica della nazionalità da parte dell'altra Parte.
3. Per una persona in situazione irregolare la cui nazionalità sia stata validamente dichiarata dal proprio Paese, la Parte che richiede il rimpatrio domanderà la verifica della nazionalità ai fini dell'eventuale rilascio di un lasciapassare consolare/documento di viaggio. Se necessario per l'identificazione della persona, su richiesta di una delle Parti, il migrante potrà essere intervistato senza ritardo dai funzionari della missione diplomatica del Paese di origine.
4. Le Parti riconoscono la necessità di rispettare tempi brevi per definire la situazione giuridica di un migrante destinatario di una decisione di rimpatrio, sia per la risposta alla richiesta di rimpatrio sia per il rilascio dell'eventuale lasciapassare consolare/documento di viaggio. A tal fine, in linea con il reciproco desiderio di cooperazione efficace, le Parti utilizzeranno la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che consenta la trasmissione più rapida possibile dei dati. Ove possibile, e previo consenso reciproco, saranno utilizzati strumenti di identificazione biometrica.
5. La Parte che provvede al rimpatrio della persona in situazione irregolare sosterrà i relativi costi.

Articolo 9

Protezione dei dati personali

1. Nell'attuazione del presente Memorandum, le Parti scambieranno, tratteranno e raccoglieranno dati personali esclusivamente nella misura necessaria e proporzionata al conseguimento delle finalità definite nel presente Memorandum.
2. La Parte destinataria non trasferirà i dati personali a terzi né li tratterà in modo incompatibile con le finalità del presente Memorandum senza il previo consenso scritto della Parte che li ha trasmessi.
3. Le Parti adotteranno le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza e riservatezza adeguato al rischio di violazione dei dati.
4. La Parte che trasmette i dati garantirà l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni trasmesse, nonché la tempestiva correzione di eventuali errori.
5. I dati personali scambiati nell'ambito del presente Memorandum saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le finalità per cui sono stati trasferiti.
6. Lo scambio di dati personali finalizzato al rimpatrio delle persone in situazione irregolare o alla prevenzione dell'immigrazione irregolare sarà effettuato esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per tutelare un interesse essenziale dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - b) per salvaguardare gli interessi legittimi dell'interessato previsti dalla legge della Parte che trasferisce i dati;
 - c) per prevenire una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica delle Parti o di un terzo;
 - d) in casi specifici, al fine di prevenire, indagare, accertare e perseguire reati e applicare sanzioni penali nel Paese della Parte che trasferisce i dati, oppure per accertare, esercitare o difendere un diritto dinanzi alle competenti autorità giudiziarie in relazione alle finalità sopra indicate.

Articolo 10

Gruppo di Lavoro Congiunto

1. Per monitorare l'attuazione del presente Memorandum, le Parti istituiranno un Gruppo di Lavoro Congiunto composto da rappresentanti delle Parti. Il Gruppo di Lavoro Congiunto elaborerà un piano volto a facilitare l'attuazione del Memorandum.
2. Il Gruppo di Lavoro Congiunto si riunirà ogniqualvolta ritenuto necessario, alternativamente nei due Paesi oppure in videoconferenza. Esso valuterà l'attuazione delle disposizioni del Memorandum ed esaminerà tutte le proposte utili a migliorarne

l'applicazione. L'ordine del giorno e la composizione del Gruppo saranno definiti di volta in volta mediante consultazione reciproca tra le Parti.

3. I rappresentanti delle Parti nel Gruppo di Lavoro Congiunto di cui al paragrafo 1 non avranno diritto ad alcun compenso, indennità di presenza, rimborso spese o qualsiasi altro emolumento, a prescindere dalla denominazione.

Articolo 11

Copertura finanziaria

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Memorandum saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio ordinario, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica della Repubblica Italiana e della Repubblica del Kenya.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi divergenza relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Memorandum sarà esaminata nell'ambito del Gruppo di Lavoro Congiunto oppure, in mancanza di soluzione, sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Il presente Memorandum entra in vigore alla data della firma. Avrà una durata di tre (3) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di tre (3) anni, salvo che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di porvi fine almeno sei (6) mesi prima della data di rinnovo.

2. Ciascuna Parte può porre termine al presente Memorandum in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra Parte con un preavviso di almeno sei (6) mesi attraverso i canali diplomatici stabiliti. Tutte le attività in corso e i contratti esistenti derivanti dall'attuazione del presente Memorandum rimarranno validi e proseguiranno fino al loro completamento, nonostante la cessazione del presente Memorandum.

3. Il presente Memorandum può essere modificato per iscritto con il consenso reciproco delle Parti attraverso i canali diplomatici stabiliti.

Firmato a *Nairobi* il 02/07/2026, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER
IL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE,
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA**

(Firmato)

**S.E. MATTEO PIANTEDOSI
MINISTRO DELL'INTERNO**

**PER
IL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA DIASPORA,
DELLA REPUBBLICA DEL
KENYA,**

(Firmato)

**S.E. MUSALIA MUDAVADI
E.G.H.
PRIMO MINISTRO E MINISTRO PER
GLI AFFARI ESTERI E LA DIASPORA**